



originale

CITTÀ DI TARANTO

Prot. Nr.

ORDINANZA Nr. 70/5 DIC. 2011

IL SINDACO

- **PREMESSO** che la persistente situazione di conclamato degrado igienico - ambientale comporta l'adozione di provvedimenti che, oltre a meglio regolamentare il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, tutelino l'ambiente e il decoro urbano;
- **VISTA** la propria ordinanza n.363 del 26/05/1986 con la quale veniva regolamentata l'attività di conferimento dei rifiuti solidi urbani da parte dei cittadini;
- **RICHIAMATA** l'Ordinanza n.59 del 20/09/2011 con la quale viene disciplinato il decoro urbano e la distribuzione di volantini, deplianti o altro materiale pubblicitario;
- **RITENUTO** che ogni cittadino è responsabile del disfacimento del proprio rifiuto prodotto
- **VISTO** l'art. 50 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** l'art. 164 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;
- **VISTO** il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 ed in particolare gli artt. 217 c.2 e 221 cc. 1 - 2 -11 e 226;
- **CONSIDERATO** che per quanto sancito dal D.Lgs. n. 152/2006 chiunque abbandona o deposita in modo incontrollato rifiuti sul suolo e nel suolo è punito con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi;
- **VISTO** l'art. 16, Legge n. 3 del 16/01/2003 in tema di sanzioni amministrative;
- **VISTI** gli articoli 7 e 7bis del D. Lgs. n.267 del 18\08\2000;
- **VISTO** l'articolo 17 della Legge 24\11\1981 n.689;

ORDINA

1. I rifiuti solidi urbani devono essere raccolti, conservati e accuratamente chiusi in comuni sacchetti a perdere e successivamente depositati negli appositi cassonetti posti sul territorio comunale, in base ai seguenti orari:

• dalle ore 17.00 alle ore 22.00	• Nei mesi di: Ottobre, Novembre, Dicembre, Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile
• Dalle ore 19.00 alle ore 22.00	• Nei mesi di: Maggio, Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

Si intendono esclusi dalle fasce orarie sopra riportate tutte le attività di raccolta differenziata rivolte alle utenze domestiche, per le quali potranno essere concordate, volta per volta, modalità di raccolta ed orari di conferimento direttamente con il Gestore del servizio.

2. I Rifiuti Urbani Pericolosi consistenti in Medicinali Scaduti, devono essere conferiti negli appositi contenitori ubicati presso i rivenditori specifici di tali prodotti dotati degli appositi contenitori interni.
3. Agli esercenti Pizzerie, Ristoranti, Fruttivendoli e Pescherie, che hanno la sede della propria attività all'interno della circoscrizione Borgo - Città Vecchia, di conferire i rifiuti **ORGANICI** negli appositi contenitori carrellati consegnati in comodato d'uso gratuito per le esigenze del proprio esercizio commerciale da esporre ogni giorno durante il periodo diurno di apertura della propria attività e da custodire all'interno del proprio esercizio commerciale negli orari di chiusura della stessa attività.
4. Tutti i rifiuti **ingombranti** (frigoriferi, cucine, lavatrici, reti per letto, materassi, mobili in genere, etc...) devono essere conferiti attraverso il servizio di **ritiro domiciliare gratuito** previa prenotazione al numero verde 8000 13 739 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e solo il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00, o tramite il sito internet www.amitataranto.com, con i seguenti limiti di accettabilità:
 - quantità: non superiore a n.4 pezzi;
 - peso: non superiore a kg. 60 a pezzo;
 - dimensioni: lato maggiore non superiore a mt. 2.5

I rifiuti ingombranti segnalati dovranno essere lasciati all'esterno del cassonetto più vicino alla propria abitazione, **tra le ore 22:00 e le ore 07:30.**

Il servizio messo a disposizione dal numero verde sarà consentito solo agli utenti residenti e regolarmente iscritti nei ruoli TAR SU.

5. Agli operatori commerciali di conferire, dal lunedì al sabato (esclusi festivi), separatamente gli imballaggi costituiti da **CARTONE** ben ripiegati e legati in pacchi di dimensioni inferiori al metro, sul piano strada in prossimità del **cassonetto destinato esclusivamente alla raccolta del materiale differenziato più vicino al proprio esercizio commerciale** o in alternativa sulle piazzole contrassegnate con la lettera "C" di colore giallo dislocate in alcuni punti del territorio comunale, **immediatamente dopo l'orario di chiusura mattutino e serale (ore 13,00 - 13,30 e ore 20,00 - 20,30).** Eventuali richieste di ritiro straordinario potranno essere concordate ed effettuate con prenotazione al numero verde gratuito 8000 13 739 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00 e solo il lunedì ed il mercoledì anche dalle ore 15.00 alle ore 18.00, secondo le modalità di volta in volta definite con il personale dell'AMIU S.p.a. Si intendono esclusi dalle fasce orarie e dalle modalità sopra riportate tutte le attività di raccolta differenziata rivolte alle utenze commerciali, per le quali potranno essere concordate, volta per volta, modalità di raccolta ed orari di conferimento direttamente con il Gestore del servizio.
6. Agli esercenti l'attività di **commercio ambulante** su aree pubbliche di curare la pulizia dell'area utilizzata o destinata alla propria attività. In particolare non devono gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di sorta, avendo l'obbligo di lasciare perfettamente pulita l'area utilizzata e di munirsi di sacchetti a perdere. I rifiuti differenziabili e recuperabili quali imballaggi in carta/cartone devono essere conferiti secondo le modalità previste dal precedente punto n. 6. I sacchetti dell'indifferenziato perfettamente chiusi devono invece essere depositati nei cassonetti per Rifiuti Solidi Urbani posti nelle immediate vicinanze dell'area occupata per lo svolgimento dell'attività.

7. Agli operatori commerciali, esercenti l'attività nei mercati rionali (giornalieri e settimanali) svolti sia all'interno di aree confinate sia su pubblica via, di mantenere pulito il suolo corrispondente ai rispettivi posteggi ed intorno ad essi, sin dal momento dell'installazione del punto vendita, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo derivanti dalla propria attività in idonei sacchetti di plastica da depositare ben chiusi al termine delle vendite, in posizioni prestabilite che saranno individuate dall'A.M.I.U per consentire un'agevole e rapida raccolta da parte dei mezzi dell'Azienda di Igiene Pubblica e una più efficace pulizia dell'area.

VIETA

- l'abbandono, lo scarico e il deposito, in aree pubbliche o private, soggette ad uso pubblico, dei rifiuti solidi urbani fuori dagli appositi cassonetti e al di fuori degli orari di cui innanzi al fine della salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica;
- l'abbandono, lo scarico e il deposito, in aree pubbliche o private, soggette ad uso pubblico, dei rifiuti ingombranti (frigoriferi, cucine, lavatrici, mobili, materassi, ecc.);
- il deposito sul suolo pubblico o privato di rifiuti provenienti da lavori edili o stradali; tali rifiuti dovranno essere conferiti, in aderenza a quanto previsto dalla normativa di settore, presso idonei impianti per essere sottoposti alle adeguate operazioni di smaltimento/recupero/trattamento;
- il deposito sul suolo pubblico o privato di pneumatici fuori uso; gli stessi devono essere consegnati direttamente al "rivenditore" nel caso in cui si acquistino pneumatici nuovi.
- il deposito nei cassonetti di materiali accesi o incandescenti;
- l'introduzione nei cassonetti materiali voluminosi, ingombranti e rifiuti inerti;
- l'introduzione nei cassonetti di rifiuti liquidi o semiliquidi, residui di giardinaggio e rifiuti speciali non assimilati a quelli urbani;
- di inserire nei contenitori oggetti con lo scopo di tenerli aperti, come pure lasciare i contenitori aperti dopo il conferimento dei rifiuti;
- di manomettere, danneggiare e spostare i contenitori per la raccolta dei rifiuti dalla sede in cui sono collocati;
- il parcheggio di veicoli in prossimità dei cassonetti in maniera da ostacolare le operazioni di svuotamento e/o lavaggio.

Le infrazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00) ai sensi dell'art. 255 comma 1 del d.lgs. 03/04/2006, n. 152 (così come modificato dall'articolo 34 del d.lgs. n. 205 del 2010, fatte salve eventuali altre responsabilità previste dalle norme di legge vigenti.

Con le modifiche ed integrazioni apportate alla presente ordinanza, si intende annullata la precedente ordinanza n.363 del 26/05/1986 e i punti n° 1 e 2 del dispositivo dell'ordinanza n°59 del 20.09.2011 che sanzionano in misura ridotta con 100 euro e 500 euro rispettivamente l'abbandono dei rifiuti non ingombranti e di quelli ingombranti, nonché qualsiasi altra disposizione in contrasto con la stessa.

Il Comando di Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e le Autorità Sanitarie sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li - 5 DIC. 2011



IL SINDACO
Dr. Ippazio Stefano